



DELIBERA N. 165/21/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ IRPINIA TV S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO “IRPINIA TV” OPERANTE IN AMBITO LOCALE SU LCN 97) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTT. 38, COMMA 9, 37, COMMI 1 E 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005 N. 177, IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 3, COMMI 1 E 2, DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP

(CONTESTAZIONE N. 6/21/DCA/N°PROC. 2795/MZ)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 luglio 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con nota prot. n. 0545709 del 23 dicembre 2020, il Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria della Guardia di Finanza – in merito alla richiesta avanzata dalla Direzione Contenuti Audiovisivi dell’Autorità con nota prot. n. 411660 del 7 ottobre 2020 – ha inviato, tra l’altro, l’esito degli accertamenti svolti nei confronti della società Irpinia Tv S.r.l., fornitore del servizio media audiovisivo in ambito locale “*Irpinia TV*” operante sul canale LCN 97, dalla quale è emersa la violazione, da parte del suddetto fornitore, di una serie di disposizioni in materia di pubblicità nel periodo dal 21 al 27 ottobre 2020.

Con atto CONT. 6/21/DCA N°PROC. 2795/MZ del 12 marzo 2021 - notificato in data 15 marzo 2021 - la Direzione contenuti audiovisivi dell’Autorità ha accertato e contestato alla società Irpinia Tv S.r.l., la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 8, comma 2, dell’allegato A) alla delibera 353/11/CONS, 38, comma 9, e 37, commi 1 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 in combinato disposto con l’art. 3, commi 1 e 2, dell’allegato A) alla delibera 538/01/CSP e nello specifico:

- violazione dell’art. 8, comma 2, dell’allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS per la mancata conservazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. Dall’esame degli atti in viati dal Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria della Guardia di Finanza si evidenzia, infatti, un blocco nella registrazione della programmazione afferente alla

giornata del 25 ottobre (dalle ore 15:33:34 alle ore 24:00:00) e del 26 ottobre (dalle ore 00:00:00 alle ore 09:22:45 e dalle ore 09:40:23 alle ore 09:41:31);

- violazione dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 per il superamento dei limiti di affollamento pubblicitario nei seguenti giorni e nelle seguenti fasce orarie:

21 ottobre 2020	00:00:00	00:00:01	42,69%
	08:00:00	09:00:00	37,33%
	13:00:00	14:00:00	35,31%
	14:00:00	15:00:00	27,36%
	15:00:00	16:00:00	28,47%
	18:00:00	19:00:00	27,31%
	19:00:00	20:00:00	33,00%
	20:00:00	21:00:00	33,28%
	21:00:00	22:00:00	44,28%

22 ottobre 2020	00:00:00	00:00:01	44,42%
	07:00:00	08:00:00	28,75%
	08:00:00	09:00:00	27,53%
	13:00:00	14:00:00	35,58%
	14:00:00	15:00:00	28,31%
	15:00:00	16:00:00	36,22%
	18:00:00	19:00:00	27,92%
	19:00:00	20:00:00	30,81%
	20:00:00	21:00:00	35,22%
	21:00:00	22:00:00	40,97%
		22:00:00	23:00:00

23 ottobre 2020	00:00:00	00:00:01	42,72%
	07:00:00	08:00:00	32,06%
	08:00:00	09:00:00	27,89%
	13:00:00	14:00:00	35,33%
	14:00:00	15:00:00	27,47%
	15:00:00	16:00:00	28,94%
	18:00:00	19:00:00	35,19%
	19:00:00	20:00:00	31,72%
	20:00:00	21:00:00	35,03%
	21:00:00	22:00:00	40,89%

24 ottobre 2020	00:00:00	00:00:01	36,81%
	07:00:00	08:00:00	30,39%
	08:00:00	09:00:00	25,64%
	13:00:00	14:00:00	35,61%



	14:00:00	15:00:00	28,08%
	15:00:00	16:00:00	30,00%
	18:00:00	19:00:00	33,39%
	20:00:00	21:00:00	34,67%
	21:00:00	22:00:00	42,22%
25 ottobre 2020	00:00:00	00:00:01	41,53%
	14:00:00	15:00:00	41,64%
26 ottobre 2020	13:00:00	14:00:00	35,36%
	14:00:00	15:00:00	28,06%
	15:00:00	16:00:00	29,44%
	18:00:00	19:00:00	28,67%
	19:00:00	20:00:00	31,75%
	20:00:00	21:00:00	35,28%
	21:00:00	22:00:00	44,64%
27 ottobre 2020	00:00:00	00:00:01	44,86%
	07:00:00	08:00:00	38,31%
	08:00:00	09:00:00	29,47%
	13:00:00	14:00:00	35,39%
	14:00:00	15:00:00	26,69%
	15:00:00	16:00:00	30,17%
	18:00:00	19:00:00	29,56%
	19:00:00	20:00:00	30,53%
	20:00:00	21:00:00	36,86%

- Violazione dell'art. 37, comma 1, del decreto legislativo n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, dell'allegato A) alla delibera 538/01/CSP per aver trasmesso messaggi pubblicitari non chiaramente riconoscibili come tali e non distinguibili nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione ottica nei programmi televisivi. A titolo esemplificativo nella giornata del 21 ottobre 2020 viene trasmesso un messaggio pubblicitario senza la scritta "pubblicità" alle ore 06:59:51.
- Violazione dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo n. 177/05 per aver effettuato interruzioni pubblicitarie nel corso di notiziari nei giorni 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 ottobre 2020 in violazione della normativa citata secondo la quale la trasmissione di notiziari televisivi può essere interrotta da pubblicità televisiva, ovvero televendite, soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti. A titolo esemplificativo, il notiziario "ITV Notizie" trasmesso nella giornata del 21 ottobre 2020 dalle ore 20:28:18 alle ore 21:05:12 circa (per una durata complessiva di 00:36:54) è interrotto da messaggi pubblicitari alle ore 20:31:14, 20:33:40, 20:35:20, 20:37:47, 20:40:08, 20:42:13, ecc.

2. Deduzioni della società

La società Irpinia Tv S.r.l., a seguito del citato atto CONT. 6/21/DCA N°PROC. 2795/MZ del 12 marzo 2021, con nota prot. AGCOM n. 0154961 del 30 marzo 2021 ha inviato le proprie memorie difensive nelle quali ha chiesto l'archiviazione del procedimento rappresentando quanto segue: *“con riferimento alla contestazione relativa all'art 8, comma 2 dell'allegato A della delibera 353/11CONS (mancata conservazione integrale dei programmi diffusi) si precisa che alcuna violazione può essere a noi ascritta in quanto, come già dichiarato in sede di verifica, nelle ore indicate, nessun programma è stato trasmesso a causa di un blocco del sistema di messa in onda, così come correttamente indicato nel registro dei programmi trasmessi. Si precisa che il sistema informatico da noi adottato registra in automatico, senza possibilità di errore, tutto quanto effettivamente trasmesso e che il blocco di programmazione ha interessato appena lo 0,04% della programmazione totale. Con riferimento alla contestazione relativa all'art. 37, comma 1 del decreto legislativo n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2 (per aver trasmesso messaggi pubblicitari non chiaramente riconoscibili) si precisa quanto segue: per distinguere la normale programmazione dalla pubblicità all'inizio e al termine di ciascuna fascia di programmazione abbiamo sempre trasmesso uno stacchetto video contenete la scritta pubblicità, così come ogni spot pubblicitario trasmesso porta in sovraimpressione la scritta pubblicità. Considerato quanto sopra, se è stato trasmesso un singolo spot di uno stesso cliente senza la dicitura pubblicità si è trattato di un mero errore isolato. Qualora riteniate di sanzionarci, Vi preghiamo di considerare che: Eventuali ns. violazioni, in ogni caso, sono riconducibili ad un'unica programmazione unitaria, commesse in tempi ravvicinati e di scarsa gravità; La scrivente società non ha mai avuto contestazioni; la scrivente società ha una dimensione economica di modestissima entità ed esercita l'attività di FSMA in ambito subregionale (fatturato anno 2019 euro 375.000); le restrizioni dovute alla pandemia Covid 2019 hanno comportato una notevole perdita di fatturato nell'anno 2020 (fatturato anno 2020 euro 243.000, con una perdita rispetto all'anno 2019 pari a - 132.000 euro); anche nell'annualità in corso, considerato il protrarsi delle restrizioni Covid, si prevede un'ulteriore perdita di fatturato”*.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria questa Autorità ritiene sussistano gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione. Si ritiene, infatti, vista la natura oggettiva delle rilevazioni, di confermare la violazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 per il superamento dei limiti di affollamento pubblicitario nei giorni e nelle fasce orarie contestate. Si confermano altresì le violazioni di cui all'art 37, comma 1, del decreto legislativo n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, dell'allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP per aver trasmesso messaggi pubblicitari non chiaramente riconoscibili come tali e non distinguibili nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione ottica nei programmi televisivi (a titolo esemplificativo il giorno 21 ottobre 2020 viene trasmesso un messaggio pubblicitario

senza la scritta “pubblicità” alle ore 06:59:51). A tal riguardo non può essere accolta la giustificazione della società secondo la quale *“se è stato trasmesso un singolo spot di uno stesso cliente senza la dicitura pubblicità si è trattato di un mero errore isolato”* dovendo aversi riguardo esclusivamente all’effetto determinato dalla programmazione televisiva contestata escludendo ogni valutazione in merito all’assenza di intenzionalità. Occorre, inoltre, precisare che il mero errore non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell’illecito che ne deriva, incombando comunque sull’esercente l’attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede l’onere di trasmettere messaggi pubblicitari chiaramente riconoscibili come tali. Si conferma anche la violazione di cui all’art. 37, comma 4, del decreto legislativo n. 177/05 per aver effettuato interruzioni pubblicitarie nel corso di notiziari nei giorni 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 ottobre 2020 in violazione della normativa citata secondo la quale la trasmissione di notiziari televisivi può essere interrotta da pubblicità televisiva, ovvero televendite, soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti. Si accolgono invece le giustificazioni della società con riferimento alla violazione dell’art. 8, comma 2, in considerazione del fatto che la mancata conservazione delle registrazioni è relativa ad un ridotto lasso temporale durante il quale, secondo quanto dichiarato dalla società, *“nessun programma [sarebbe] stato trasmesso a causa di un blocco del sistema di messa in onda, così come correttamente indicato nel registro dei programmi trasmessi”*.

RITENUTO di confermare quanto rilevato nell’atto di contestazione n. CONT. 6/21/DCA N.°PROC. 2795/MZ del 12 marzo 2021 in merito alla violazione delle disposizioni di cui agli artt. 38, comma 9, 37, commi 1 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 in combinato disposto con l’art. 3, commi 1 e 2, dell’allegato A alla delibera n. 538/01/CSP da parte del servizio di media audiovisivo *“Irpinia Tv”* operante in ambito nazionale sul canale LCN 97;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 177/2005 *“La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un’eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva”*;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 37, comma 1 *“La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l’uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali”* e che ai sensi dell’art. 37, comma 4, del decreto legislativo n. 177/05 *“La trasmissione di notiziari televisivi, lungometraggi cinematografici, film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie,*

seriali, romanzi a puntate e documentari, può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3, comma 1, dell’allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP *“La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l’uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all’inizio e alla fine della pubblicità e della televendita”* e che ai sensi dell’art. 3, comma 2, dell’allegato A alla delibera n. 538/01/CSP *“le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita”;*

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell’art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale pari ad euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società Irpinia Tv S.r.l. deve ritenersi di media gravità, in considerazione della rilevazione di molteplici episodi di violazione delle disposizioni normative in materia di pubblicità nel corso della settimana sottoposta a monitoraggio e delle molteplici tipologie di violazioni.

B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha fornito alcuna prova di aver eliminato o attenuato le conseguenze della violazione già verificatasi.

C. Personalità dell’agente

La società Irpinia Tv S.r.l., in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un’organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente

D. Condizioni economiche dell’agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell’agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In

particolare, dalla consultazione della banca dati “Telemaco” del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi al 2018, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a 315.876 euro e un bilancio in utile;

RITENUTO, per l’effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 38, comma 9, 37, commi 1 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 in combinato disposto con l’art. 3, commi 1 e 2, dell’allegato A alla delibera n. 538/01/CSP, nella misura del doppio del minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) moltiplicato per sette giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle sette giornate 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 ottobre 2020 risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell’applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Irpinia Tv S.r.l., fornitore del servizio media audiovisivo in ambito locale “*Irpinia Tv*”, operante sul canale LCN 97, con sede legale in Avellino (AV), Via Antonio Annarumma n. 39/B, di pagare la sanzione amministrativa di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 38, comma 9, 37, commi 1 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 in combinato disposto con l’art. 3, commi 1 e 2, dell’allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP;

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell’art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 165/21/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0



10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 165/21/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 29 luglio 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba